

All. 5 Riepilogo delle sospensioni adempimenti e versamenti Inail

Regime	Oggetto della sospensione	Destinatari	Periodo di sospensione	Ripresa dei versamenti	Ripresa dei versamenti delle rate mensili	Ripresa degli adempimenti
1) Articolo 5, decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 (Comuni della cd. "zona rossa"), abrogato dall'articolo 1, comma 2 della legge 24 aprile 2020, n. 27 secondo cui <i>restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti</i>	<p>Versamenti: qualsiasi pagamento, comprese le rate mensili, delle rateazioni legge 389/1989 in scadenza nel periodo di sospensione.</p> <p>Adempimenti: dichiarazione delle retribuzioni 2019; domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione</p>	Soggetti assicuranti con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020	<p>23 febbraio 2020</p> <p>30 aprile 2020</p>	Dal 1° maggio, in unica soluzione, numero di riferimento F24 999186 oppure in 5 rate nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2020 numero di riferimento F24 999187.	Le rate sospese devono essere versate a maggio 2020, insieme alla rata corrente in scadenza in tale mese	Dal 4 maggio al 20 maggio 2020 con il servizio <i>Alpi online</i> la dichiarazione delle retribuzioni 2019 e con il servizio <i>Riduzione per prevenzione</i> la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione
2) Articolo 61, comma 1, lettera b) e comma 2, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27	<p>Versamenti: qualsiasi pagamento, comprese le rate mensili, delle rateazioni legge 389/1989 e le rate per il recupero dei premi sospesi per il sisma Italia centrale del 2016, in scadenza nel periodo di sospensione.</p> <p>Adempimenti: dichiarazione delle retribuzioni 2019; domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione</p>	Soggetti indicati alle lettere a) - t) dell'articolo 61, comma 2 (escluse le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche) con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 2 marzo 2020 nel territorio dello Stato.	<p>2 marzo 2020</p> <p>30 aprile 2020</p>	Entro il 31 maggio, in unica soluzione numero di riferimento F24 999188 oppure in 5 rate nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2020 numero di riferimento F24 999189	Le rate sospese devono essere versate a maggio 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese	Dal 4 maggio al 20 maggio 2020 con il servizio <i>Alpi online</i> la dichiarazione delle retribuzioni 2019 e con il servizio <i>Riduzione per prevenzione</i> la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione
3) Articolo 61, comma 2, lettera b) e comma 5, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27	<p>Versamenti: qualsiasi pagamento, comprese le rate mensili, delle rateazioni legge 389/1989 e le rate per il recupero dei premi sospesi per il sisma Italia centrale del 2016, in scadenza nel periodo di sospensione.</p> <p>Adempimenti: dichiarazione delle retribuzioni 2019; domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione</p>	Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 2 marzo 2020 nel territorio dello Stato.	<p>2 marzo 2020</p> <p>31 maggio 2020</p>	Entro il 30 giugno 2020, in unica soluzione numero di riferimento F24 999184 oppure in 5 rate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2020 numero di riferimento F24 999185 .	Le rate sospese devono essere versate a giugno 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese	Dal 3 giugno al 19 giugno 2020 con il servizio <i>Alpi online</i> la dichiarazione delle retribuzioni 2019 e con il servizio <i>Riduzione per prevenzione</i> la domanda di riduzione del tasso medio per

Regime	Oggetto della sospensione	Destinatari	Periodo	Ripresa dei versamenti delle rate mensili	Ripresa dei versamenti
4) Articolo 62, comma 2, lettera c), decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27	Versamenti: qualsiasi pagamento, comprese le rate mensili, delle rateazioni legge 389/1989 e le rate per il recupero dei premi sospesi per il sisma Italia centrale del 2016, in scadenza nel periodo di sospensione.	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019	8 marzo 2020 31 marzo 2020	Le rate sospese devono essere versate ad aprile 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese	Entro 31 maggio, in unica soluzione numero di riferimento F24 999190 oppure in 5 rate nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2020 numero di riferimento F24 999191
5) Articolo 78, comma 2-quinquiesdecies del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27	Versamenti: qualsiasi pagamento, comprese le rate mensili, delle rateazioni legge 389/1989 e le rate per il recupero dei premi sospesi per il sisma Italia centrale del 2016, in scadenza nel periodo di sospensione.	Imprese del settore florovivaistico	30 aprile 2020 15 luglio 2020	Le rate sospese devono essere versate ad agosto 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese	Entro 31 luglio, in unica soluzione numero di riferimento F24 999200 oppure in 5 rate nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2020 numero di riferimento F24 999201
6) Articolo 21, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23	Versamenti: qualsiasi pagamento in scadenza al 16 marzo 2020	Soggetti che non si sono avvalsi delle altre sospensioni previste dalle disposizioni finora emanate	_____	_____	16 aprile 2020
7) Articolo 18, commi 1 e 2, decreto legge 8 aprile 2020, n. 23	Versamenti: qualsiasi pagamento, comprese le rate mensili, delle rateazioni legge 389/1989 e le rate per il recupero dei premi sospesi per il sisma Italia centrale del 2016, in scadenza nei mesi di aprile e/o maggio.	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta	Aprile e/o maggio (Solo per il mese di maggio per i soggetti che hanno applicato la sospensione prevista dai regimi indicati ai punti 1 e 2 della colonna Regimi)	Le rate sospese devono essere versate a giugno 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese	Entro il 30 giugno, in unica soluzione numero di riferimento F24 999192 oppure in 5 rate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2020 numero di riferimento F24 999193.

Regime	Oggetto della sospensione	Destinatari	Periodo	Ripresa dei versamenti delle rate mensili	Ripresa dei versamenti
8) Articolo 18, commi 3 e 4, decreto legge 8 aprile 2020, n. 23	Versamenti: qualsiasi pagamento, comprese le rate mensili, delle rateazioni legge 389/1989 e le rate per il recupero dei premi sospesi per il sisma Italia centrale del 2016, in scadenza nei mesi di aprile e/o maggio.	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta	Aprile e/o maggio (Solo per il mese di maggio per i soggetti che hanno applicato la sospensione prevista dai regimi indicati ai punti 1 e 2 della colonna Regimi)	Le rate sospese devono essere versate in unica soluzione a giugno 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese	Entro il 30 giugno, in unica soluzione numero di riferimento F24 999194 oppure in 5 rate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2020 numero di riferimento F24 999195.
9) Articolo 18, comma 5, primo periodo, decreto legge 8 aprile 2020, n. 23	Versamenti: qualsiasi pagamento, comprese le rate mensili, delle rateazioni legge 389/1989 e le rate per il recupero dei premi sospesi per il sisma Italia centrale del 2016, in scadenza nei mesi di aprile e/o maggio.	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019	Aprile e/o maggio (Solo per il mese di maggio per i soggetti che hanno applicato la sospensione prevista dai regimi indicati ai punti 1 e 2 della colonna Regimi)	Le rate sospese devono essere versate in unica soluzione a giugno 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese	Entro il 30 giugno, in unica soluzione numero di riferimento F24 999196 oppure in 5 rate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2020 numero di riferimento F24 999197.
10) Articolo 18, comma 5, secondo periodo, decreto legge 8 aprile 2020, n. 23	Versamenti: qualsiasi pagamento, comprese le rate mensili, delle rateazioni legge 389/1989 e le rate per il recupero dei premi sospesi per il sisma Italia centrale del 2016, in scadenza nei mesi di aprile e/o maggio.	Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa	Aprile e/o maggio (Solo per il mese di maggio per i soggetti che hanno applicato la sospensione prevista dai regimi indicati ai punti 1 e 2 della colonna Regimi)	Le rate sospese devono essere versate in unica soluzione a giugno 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese	Entro il 30 giugno in unica soluzione numero di riferimento F24 999198 oppure in 5 rate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2020 numero di riferimento F24 999199.